

STATUTO ASSOCIAZIONE “SINAPSI”

Articolo 1.

(Costituzione e Sito Web Istituzionale)

1. È costituita l'Associazione Sinapsi (d'ora in poi “Associazione”) quale libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Articolo 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
2. Il sito web istituzionale dell'Associazione Sinapsi è <http://www.sinapsi.software>

Articolo 2.

(Scopi)

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - a. Supportare a livello di conoscenze informatiche e tecniche i soci dell'associazione;
 - b. Fornire strumenti informatici e risorse, anche in modalità Cloud o attraverso servizi offerti da terze parti, ai soci dell'associazione;
 - c. Promuovere gli strumenti di condivisione creati per i soci, al fine di ampliare e rendere più conosciute le piattaforme dell'associazione;
 - d. Promuovere la ricerca e l'eventuale sviluppo o implementazione di nuovi strumenti da rendere disponibili ai soci dell'associazione;
2. L'associazione non ha finalità politiche, ma nasce per fornire un servizio tecnico di condivisione a quei gruppi che necessitano di aggregare dati, informazioni e soluzioni a problemi reali.

Articolo 3.

(Attività)

1. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
 - a. Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, corsi di informatica per i soci dell'associazione;
 - b. Attività di formazione: corsi di aggiornamento avanzato sugli strumenti e le piattaforme dell'associazione per i punti di contatto tecnico/informatico dei soci dell'associazione;

- c. Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, in particolare sul sito istituzionale.

Articolo 4.
(Soci)

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, e nella forma giuridica associativa come indicato dall'Articolo 36 del codice civile e successivi, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Sono Soci le associazioni, nella figura del loro rappresentante, che si impegnano a corrispondere, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
3. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Articolo 5.
(Ammissione alla associazione)

1. La richiesta di ammissione in qualità di soci, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo e segue le regole indicate nel regolamento interno come disciplinato dall'Articolo 6.

Articolo 6.
(Regolamento interno)

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ai sensi dell'articolo 19.
2. Il regolamento interno definisce, oltre alle modalità di funzionamento dell'associazione, quali siano gli strumenti tecnici, sia software che hardware, a disposizione dei soci per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. Il regolamento interno deve definire le modalità di ammissione dei soci ordinari, ai sensi dell'Articolo 5, comma 1.
4. Il regolamento interno, redatto, entro 15 giorni dalla costituzione dell'Associazione, dal Consiglio Tecnico di concerto con il Consiglio direttivo, sentito il Consiglio degli Archivisti, è approvato dall'Assemblea entro 45 giorni dalla costituzione

dell'Associazione. L'assemblea approva il regolamento a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

5. La mancata approvazione del regolamento è causa di scioglimento dell'Associazione.
6. Le successive modifiche al regolamento sono approvate per le prime 3 votazioni a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei soci; dalla settima votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti.
7. Possono proporre modifiche al regolamento interno:
 - a. Il consiglio direttivo;
 - b. Il consiglio tecnico;
 - c. Il consiglio degli archivisti;
 - d. $\frac{1}{5}$ dei soci ordinari;
8. Le proposte di modifica al regolamento devono essere inserite dal consiglio direttivo all'ordine del giorno nella prima assemblea utile, da tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 7.
(Diritto di voto)

1. Tutti i soci, che risultino in regola con il versamento della quota contributiva, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutto quanto riguarda le deliberazioni dell'Associazione.

Articolo 8.
(Organi dell'associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Tesoriere;
 - e. Il Consiglio tecnico;
 - f. Il Consiglio degli archivisti;
 - g. Il Collegio dei probiviri;

Articolo 9.
(Modalità d'elezione delle cariche)

1. Il Presidente, il Tesoriere, i tanti membri pari ad un decimo dei soci eletti nel Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono eletti su proposta palese dei soci.

2. Per ogni carica verrà svolto un processo di elezione separato.
2. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un nome da lui ritenuto valido ad assumere rispettivamente l'incarico di Presidente e Tesoriere. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, dove per voti validi si intendono le schede che riportano i nomi dei candidati con esclusione delle schede bianche e/o nulle. Qualora a tale scrutinio nessuno ottenga il numero di voti necessario per l'elezione, si procederà ad una seconda votazione effettuata tra i primi due nominativi, per ogni carica, che nel primo scrutinio hanno ricevuto più voti. Risulterà eletto il nominativo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti presenti.
3. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un nome da lui ritenuto valido ad assumere l'incarico nel Consiglio Direttivo. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un nome da lui ritenuto valido ad assumere l'incarico nel Collegio dei Proviviri. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto e risulteranno eletti i primi 3 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In ogni caso a parità di numero di voti sarà preferito il candidato più anziano.

Articolo 10.
(Assemblea)

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati ordinari.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è resa pubblica mediante avviso sul sito istituzionale dell'Associazione almeno 7 giorni prima.
3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la totalità dei soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci, fatto salvo quanto disciplinato dall'Articolo 6 e 24. La seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti e la deliberazione avviene a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto disciplinato dall'Articolo 6 e 24.
4. L'assemblea straordinaria è sempre valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti e la deliberazione avviene a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto disciplinato dall'Articolo 6 e 24.

5. Delle delibere assembleari e del relativo verbale deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale entro 20 giorni.

Articolo 11.
(Compiti dell'assemblea)

1. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. Elegge il Presidente;
 - b. Elegge il Tesoriere, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
 - c. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - d. Approva il documento tecnico abilitante;
 - e. Approva il regolamento interno.
 - f. Ratifica la quota associativa per come definita all'articolo 14 comma 3 lettera d)
2. L'assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e per tutto quanto riguarda le deliberazioni dell'Associazione.
3. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 12.
(Presidente)

1. Il Presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei soci.
2. Il Presidente è eletto tra i soci.
3. Egli convoca e presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può altresì, in accordo con il Tesoriere, aprire e chiudere conti correnti Paypal, bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.
4. Conferisce ai soci ordinari procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo e comunicazione all'assemblea dei soci.

Articolo 13.
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 1 membro e comunque un numero pari ad un decimo dei soci, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, oltre al Presidente ed il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo, o anche un singolo componente, può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

Articolo 14.
(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione si riunisce ~~in media~~ almeno 2 volte all'anno e può essere convocato da:
 - a. Presidente;
 - b. Almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
 - c. Su richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - b. Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - c. Approvare le proposte formulate dal Consiglio Tecnico;
 - d. Stabilire gli importi delle quote annuali dei soci ordinari;
 - e. Autorizza l'ingresso di nuovi soci ai sensi dell'Articolo 5, comma 1;
 - f. Redigere, di concerto con il Segretario, il verbale delle riunioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Associazione
 - g. Vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 15.
(Tesoriere)

6. Il Tesoriere dura in carica due anni, è eletto tra i soci e ha la funzione di provvedere all'amministrazione economico/finanziaria dell'associazione.
7. Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con votazione a maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei soci.
8. I suoi compiti sono:

- a. Aprire e chiudere conti correnti Paypal, bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti, in accordo con il Presidente;
 - b. Verificare il versamento da parte degli associati delle quote annuali e predisporre eventuali solleciti;
 - c. Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - d. Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio in corso.
9. È responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Articolo 16.
(*Consiglio Tecnico*)

1. Il Consiglio Tecnico è composto da un rappresentante Tecnico designato da ogni socio.
2. Il Tecnico designato non può ricoprire contemporaneamente il ruolo di rappresentante designato da un socio.
3. Più soci possono indicare il medesimo rappresentante nel Consiglio Tecnico.
4. Il Consigliere Tecnico indicato deve possedere adeguate competenze informatiche, anche acquisite attraverso preventiva formazione tecnica erogata dall'Associazione stessa e secondo quanto disciplinato dall'art 17. Tali competenze sono indicate nel Documento Tecnico Abilitante, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 17.
(*Documento tecnico abilitante*)

1. Il Documento Tecnico Abilitante (DTA), indica i requisiti per la nomina a consigliere tecnico. Tali requisiti se non già in possesso del candidato proposto, possono essere acquisiti previo adeguato periodo di formazione previsto nel DTA.
2. Il DTA deve prevedere un esame che abiliti il candidato al ruolo di consigliere tecnico.
3. Ogni candidato non può effettuare più di tre esami senza successo.
4. Il DTA è presentato entro 10 giorni dalla costituzione dell'Associazione ed approvato entro e non oltre 30 giorni dall'assemblea dei soci.

5. Ogni anno, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio Tecnico, il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea gli aggiornamenti al DTA, il quale dev'essere quindi nuovamente approvato dall'Assemblea. Negli aggiornamenti al DTA, il Consiglio Tecnico può suggerire la necessità di rinnovare gli esami con le modalità indicate al comma 3 del presente articolo.

Articolo 18.
(Consiglio degli Archivisti)

1. Il Consiglio degli Archivisti è composto da un rappresentante archivista designato da ogni socio.
2. L'archivista non può ricoprire contemporaneamente il ruolo di rappresentante designato da un socio.
3. Più soci possono indicare il medesimo rappresentante nel consiglio degli archivisti.
4. L'Archivista è colui che, in rappresentanza del socio, è titolato:
 - a. Alla corretta archiviazione dei dati nella struttura informatica al fine di renderli fruibili dai soci e raggiungere quindi gli obiettivi istituzionali;
 - b. Alla formazione, all'interno del proprio gruppo, all'uso degli strumenti forniti dall'Associazione;
 - c. A relazionare al Consiglio degli Archivisti lo stato della gestione della documentazione del socio di cui è rappresentante.
5. Almeno due volte l'anno il Presidente indice una riunione tra il Consiglio Tecnico ed il Consiglio degli Archivisti, al fine di valutare eventuali aggiornamenti da proporre all'Assemblea.

Articolo 19.
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre figure elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
2. Ai revisori può essere corrisposto un compenso. Il consiglio direttivo definisce il compenso spettante ai revisori, che deve essere deliberato dall'assemblea dei soci.

Articolo 20.
(Sanzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, per palesi violazioni dello Statuto, può assumere, dandone tempestiva informativa all'Assemblea, nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti:
 - a. Richiamo orale;

- b. Richiamo scritto;
 - c. Sospensione dall'Associazione;
2. L'Assemblea, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto, può valutare il provvedimento di esclusione dall'Associazione.
 3. Il mancato versamento della quota associativa comporta automaticamente la sospensione dell'associato e l'erogazione dei servizi previsti; se la pendenza non viene saldata a seguito di massimo tre solleciti, l'associato viene escluso dall'Associazione.
 4. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, il socio, al quale è stata comminata la sanzione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'applicazione della sanzione.

Articolo 21.
(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
3. Il Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, valuta la fondatezza delle violazioni contestate e istruisce e/o archivia la pratica, ed in ogni caso motiva le sue decisioni in forma scritta. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione.
4. I membri del collegio dei Probiviri non possono assumere altri incarichi all'interno delle rispettive Associazioni.

Articolo 22.
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. Beni immobili e mobili;
 - b. Contributi ordinari.
2. I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. La quota di associazione annuale deve essere commisurata ai costi che sono sostenuti dall'associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, non sono accettate in alcun modo dall'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Associazione non potrà in alcun caso richiedere finanziamenti o accendere prestiti.

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
4. Entrambi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta di approvazione, nonché pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione, per poter essere consultati da ogni associato.

Articolo 23.
(Scioglimento dell'associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
2. La destinazione del patrimonio deve essere decisa nella deliberazione di scioglimento.
3. La mancata approvazione del regolamento interno entro 45 giorni dalla costituzione dell'associazione è causa di scioglimento.

Articolo 24.
(Modifiche allo Statuto)

1. Possono proporre modifiche al presente Statuto:
 - a. Il Consiglio Direttivo;
 - b. 1/5 dei soci ordinari;
2. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere inserite dal Consiglio Direttivo all'ordine del giorno nella prima assemblea utile, da tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea sempre a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci iscritti.

Articolo 25.
(Gratuità degli incarichi)

1. Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 26.
(Altre disposizioni e disposizioni transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
2. Le disposizioni transitorie sono descritte nel Regolamento disposizioni transitorie. Il regolamento deve prevedere una data di termine delle disposizioni transitorie, che non può comunque superare il 31 dicembre 2015. L'approvazione di tale regolamento deve essere all'unanimità dell'assemblea dei soci e segue le modalità di presentazione ed approvazione indicate all'articolo 17, comma 4.